

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

RICORSO nell'interesse della dott.ssa **Filomena Mancone** (cod. fisc. MNC FMN 81H44 F924D), nata a Nola (Na), il 4 giugno 1981 e residente in S. Paolo Bel Sito (Na), alla Via F. Vecchione n. 59, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081/372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore generale p.t.; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) del decreto direttorale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007262 del 30 marzo 2017, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente, recante approvazione della graduatoria di merito per la classe concorsuale ADEE (Sostegno Scuola Primaria), relativa al concorso per il reclutamento di personale docente nelle scuole statali, bandito con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 107, nella parte in cui esclude la ricorrente; B) dell'elenco alfabetico dei candidati "idonei" per la classe concorsuale ADEE (Sostegno Scuola Primaria), pubblicato sul sito istituzionale dell'ente in data 30 marzo 2017, laddove alla ricorrente risulta

attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.78/100 pt. in luogo dei 77.10/100 pt. effettivamente spettante; **C)** degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **D)** del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente; **E)** di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

F A T T O

Con d.D.G. MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico 23 febbraio 2016 n. 107, pubblicato nella GURI, IV serie speciale – Concorsi n. 16 del 26 febbraio 2016, (**doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Con istanza regolarmente presentata mediante il portale telematico "*Polis*" e debitamente registrata (**doc. 2**), la dott.ssa Filomena Mancone chiedeva di essere ammessa alla selezione in parola per quanto concerne i 185 posti messi a concorso nella Regione Campania con riferimento alla Scuola Primaria (classe di concorso ADEE), siccome in possesso dei requisiti di partecipazione, dichiarando – fra l'altro – alcuni titoli di studio valutabili ai sensi del D.M. 94 del 23 febbraio 2016 (**doc. 3**).

La ricorrente, quindi, superava brillantemente i test preselettivi e le prove concorsuali, ottenendo il punteggio pari a 28,1 pt. per la prova scritta e 39 pt. per la prova orale.

Con decreto direttoriale prot. n. MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007262 del 30 marzo 2017 (**doc. 4**), l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava la graduatoria di merito per la classe concorsuale *de qua*, inserendo i candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 9 del bando concorsuale.

In pari data, poi, l'Amministrazione resistente pubblicava l'elenco alfabetico dei candidati della classe concorsuale ADEE (Sostegno Scuola Primaria), che avevano superato le prove concorsuali ma che comunque non risultavano collocati in posizione utile per essere inseriti nella graduatoria di merito (**doc. 5**).

Inopinatamente, in detto elenco figurava il nominativo della ricorrente al quale risultava attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 74.78/100 pt. in luogo dei 77.10/100 pt. effettivamente spettanti.

Pertanto, con apposito reclamo trasmesso a mezzo Pec in data 4 aprile 2017 (**doc. 6**), la ricorrente diffidava l'Amministrazione resistente a riesaminare la propria posizione, onde pervenire alla corretta valutazione dei titoli presentati alla Commissione in occasione dello svolgimento della prova orale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Avverso i provvedimenti impugnati, la dott.ssa Filomena Mancone, rappresentata e difesa come in epigrafe, ricorre innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, chiedendone l'annullamento siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della *lex specialis*. Violazione e falsa applicazione del D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 e dei relativi allegati

recanti criteri di valutazione dei titoli. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono irrimediabilmente inficiati da un'erronea applicazione da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione dei titoli, stabiliti dal D.M. 23 febbraio 2016 n. 94 e recepiti nel bando concorsuale.

La ricorrente, infatti, aveva dichiarato e comprovato il possesso di titoli culturali (**doc. 7**) che, in base a quanto tassativamente previsto dalla tabella A allegata al DM n. 94/2016 cit., davano diritto all'attribuzione di n. 10 pt., secondo il seguente prospetto:

Tipologia	Criterio	Punti
Laurea in Scienze formazione Primaria con modulo sul sostegno (100/110)	A.3.1	5,0 pt.
Laurea Specialistica in Psicologia	B.5.2	2,0 pt.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia	B.5.3	1,5 pt.
Master I Livello conseguito nell'a.a. 2005/2006	B.5.8	0,5 pt.
Master I Livello conseguito nell'a.a. 2009/2010	B.5.8	0,5 pt.
Abilitazione all'esercizio della professione	B.5.10	0,5 pt.

Con ogni evidenza, l'Amministrazione resistente era tenuta a valutare i suddetti titoli culturali siccome pertinenti, coerenti ed attinenti allo svolgimento della funzione di docente della scuola primaria. In ragione del percorso di studi e formativo seguito, infatti, la ricorrente ha potuto acquisire un'elevata competenza professionale quale psicologo dello sviluppo,

particolarmente qualificato nelle tematiche inerenti i disagi relazionali dei minori all'interno delle organizzazioni sociali e scolastiche.

Basti solo considerare che lo psicologo rappresenta una indefettibile dell'equipe multidisciplinare all'interno dei c.d. gruppi H, costituiti ai sensi dell'art. 15 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, proprio per elaborare le più adeguate iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo.

Orbene, è noto che, in presenza di stringenti parametri dettati dalla *lex specialis*, l'operato della Commissione esaminatrice è sostanzialmente vincolato, non residuando alcun margine di discrezionalità della valutazione dei titoli presentati dai candidati.

In tal senso, quindi, ferma la rispondenza dei titoli offerti dalla ricorrente a quanto previsto nella Tabella A allegata al D.M. n. 94/2016, i provvedimenti impugnati appaiono *ictu oculi* illegittimi, stante il conclamato errore commesso nell'attribuzione dei punteggi spettanti.

La ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconosciuto il punteggio complessivo pari a 77,1 pt., derivante dalla somma del punteggio relativo alle prove d'esame, scritta ed orale (28,1 pt. + 39 pt.), e del punteggio per titoli (10 pt.).

Ne deriva la corretta collocazione nella posizione n. 147 della graduatoria di merito, e quindi tra i vincitori della selezione concorsuale, con conseguente insorgenza del diritto all'assunzione sui posti vacanti e disponibili.

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave

ed irreparabile, dal momento che comportano l'illegittima esclusione della ricorrente dal novero dei candidati vincitori della selezione concorsuale.

In tal senso, la ricorrente vede essere del tutto compromessa qualsiasi *chance* di ottenere l'ambita immissione in ruolo, nonostante abbia brillantemente superato tutte le prove concorsuali conseguendo un punteggio complessivo utile all'inserimento nella graduatoria di merito.

A breve, infatti, l'Amministrazione resistente procederà all'interpello dei vincitori per l'assunzione in servizio e l'assegnazione delle sedi ai sensi dell'art. 10 della *lex specialis*, così da poter completare le nomine entro l'avvio del prossimo anno scolastico.

Di contro, la ricorrente, priva di stabile occupazione lavorativa, permarrebbe in una condizione di ingiusto precariato, non potendo godere di un reddito sufficiente a programmare le proprie scelte di vita.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

E ciò quanto meno ai fini dell'adozione di una misura sollecitatoria della riedizione del potere (cd. *remand*), di modo che l'Amministrazione resistente possa ricalcolare il punteggio nel rispetto della Tabella A allegata al DM 94/2016, in ragione di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo quindi all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. *ex multis* TAR Molise, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 5).

P Q M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare.
Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli, 24 maggio 2017

(avv. Guido Marone)

Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore del ricorrente
premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento della ricorrente nella vigente graduatoria di merito per la classe di concorso ADEE (Sostegno Primaria), relativa al Concorso per titoli ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, risultanti vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

PROF. GUIDO MARONE
AVVOCATO

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del TAR Campania, Napoli affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli, 24 maggio 2017

(avv. Guido Marone)